

Avv. Saverio Senese
Patrocinante in Cassazione

Studio Legale Senese

N. 8297/03 Rgnr
n. 4821/2013 Registro Generale Cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ***VI Sezione Penale***

MOTIVI NUOVI

nell'interesse
di

LUONGO Luigi
e
LUONGO Salvatore

avverso

la sentenza n. 64/12 del 25.10.2012 (dep. il 4 dicembre 2012) emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, IV Sezione, nel proc.pen. n. 8297/03 Rgnr (26/2010 reg. Gen.), che decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 2.02.2005, condannando Luongo Luigi e Luongo Salvatore alla pena di anni 28 di reclusione. Sentenza avverso cui, in data 23 gennaio 2013, codesta difesa depositava Ricorso per cassazione, **e per il quale è stata già fissata udienza innanzi a codesto Ecc.Mo Supremo Collegio, per il 28 maggio 2013.**

Difensore di fiducia: Avv. Saverio Senese

Via A. Vespucci, 9 - 80142 - Napoli - Tel. (081) 2039921 Fax (081) 5535314

Email: saveriosenese@hotmail.com

Codice fiscale: SNSSVR46C02F839Z - PEC: saveriosenese@avvocatinapoli.legalmail.it

**I MOTIVO _ VIOLAZIONE DELL'ART. 606 COMMA 1 LETT. E) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, 125 COMMA 3 E 546 COMMA 1 LETT. E) C.P.P. _
MOTIVAZIONE APPARENTE E GRAVEMENTE TRAVISANTE _
CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI LIBERATORIE RESE DAL
COLLABORATORE DI GIUSTIZIA FIANI, E CONCERNENTI SIA L'ASSENZA DEI
LUONGO ALLA RIUNIONE PREPARATORIA, SIA LA IDENTITÀ DEI KILLER CHE
VIDE PARTIRE, SIA LE RAGIONI CHE DETERMINARONO I RINALDI A PAGARE
LA SETTIMANA AI FRATELLI LUONGO E A PROVVEDERE A TUTTE LE SPESE _
MOTIVAZIONE ILLOGICA E TRAVISANTE ANCHE CON RIFERIMENTO AL
MATERIALE INTERCETTATIVO _**

Ad integrazione dei motivi già sviluppati nell'originario Ricorso per Cassazione del 23.1.13, questa difesa, ad un passo dalla sentenza che codesto Ecc.Mo Collegio è chiamato a pronunciare, ha avvertito la necessità di sviluppare ulteriori doglianze concernenti i vizi logico – giuridici di cui è profondamente intrisa la impugnata sentenza.

Il proposito è quello di evidenziare il vizio di travisamento della prova, anche con riferimento al propalato del collaboratore di giustizia Fiani, e concernente:

- sia l'assenza dei fratelli Luongo alla riunione preparatoria svoltasi la sera prima dell'omicidio;
- sia la identità dei killer che il Fiani vide partire;
- sia le ragioni che indussero i Rinaldi a provvedere al mantenimento dei due fratelli, all'indomani del loro arresto.

La decisività di tale travisamento emerge con chiarezza allorché nella sentenza si legge: ***“un secondo elemento di riscontro/conforto rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, lo si rinviene nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fiani Mario, relative a quanto accaduto la sera/notte del giorno dell'agguato, da valutare congiuntamente al contenuto delle ultime intercettazioni eseguite dal 9 al 14 gennaio 2003”.... conclusivamente, non può che rilevarsi la forte valenza accusatoria di quella parte del racconto del Fiani che vede partire dalla casa dei Luongo, proprio la sera/notte dei fatti, il raid omicida che i Rinaldi avevano in animo di eseguire proprio contro il Quagliariello*”** (cfr. sent. pag. 20, 26).

Ebbene, come argomentato, sia pure in parte, già nel I motivo del ricorso per cassazione ritualmente depositato, la gravità del vizio motivazionale emerge dal fatto che, diversamente da quanto scritto in sentenza, **proprio le dichiarazioni del Fiani dovevano rappresentare una insuperabile prova a favore, in grado di scardinare, o comunque di far vacillare l'intero teorema accusatorio**, tutto incentrato sulle dichiarazioni di un teste “certamente” inattendibile (cfr. Il motivo di ricorso per cassazione, cfr. pag. 28 e segg.), ossia Quagliariello Pasquale.

Invero, proprio il Fiani, abitando al terzo piano, di fronte al palazzo ove la sera del 15.2.03, al primo piano, si riunì il commando omicida (cfr. ud. 10.11.04, pag. 33) e dal quale il raid partì al fine di uccidere il Quagliariello, **doveva rappresentare l'unica base di partenza per l'intero impianto motivazionale della sentenza**, se non altro perché, diversamente dal Quagliariello (rimasto sul posto anche in epoca successiva ai fatti), si determinò per una scelta di collaborazione con la giustizia, e dunque non solo di resipiscenza, ma soprattutto di definitiva recisione di ogni rapporto con l'ambiente criminale di cui in passato aveva fatto parte.

Viceversa, in maniera del tutto illogica e contraddittoria – oltre che gravemente omissiva rispetto alle censure difensive sviluppate nei motivi di appello, allorquando cioè venivano evidenziate ben quattro circostanze comprovanti non solo le falsità ma anche le insuperabili contraddizioni (cfr. pag. 12 – 18) - **i Giudici di appello hanno preferito utilizzare come base probatoria le dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, per poi cogliere una serie di riscontri, in altre emergenze processuali** (cfr. sent. pag. 16 e segg.) **prima fra tutte, le dichiarazioni del Fiani.**

Nella sentenza è scritto “*il Fiani inoltre, con riguardo alla presenza nella loro abitazione dei fratelli Luongo la sera del fatto, si è comunque espresso in forma dubitativa (Pm: senta lei vide quella sera Salvatore e Luigi Luongo? RISPOSTA – Li vidi a prima sera, verso le sette e mezza, le otto. Però, vi torno a ripetere, Salvatore abitava al settimo piano, dove abitava prima Antonio Reale, e Gigino molto spesso si tratteneva con lui, dormiva con lui sopra, perché poi giù con li vidi proprio, a meno che non stavano all'interno, ma penso che non c'erano)* (cfr. sent. pag. 24).

E però, in tal modo i Giudici di appello, hanno travisato il tenore letterale delle propalazioni accusatorie, operando una indebita parcellizzazione.

Il Fiani, infatti, nel corso dell'udienza del 10.11.04, il cui verbale veniva allegato proprio al ricorso per cassazione del 23.1.13 al fine di comprovare il vizio di travisamento della prova, precisava:

- che la sera del 15.2.03 ebbe modo di vedere dalla sua abitazione, posta al terzo piano, che nel palazzo di fronte, posto al primo piano, si stava svolgendo una riunione assai affollata (*“quella sera li vidi una riunione un po' troppo affollata”*, pag. 30);
- che l'abitazione posta al primo piano, pur essendo formalmente abitata da Luongo Luigi, di fatto era utilizzata e frequentata da tutti (*“Cioè, loro abitano al primo piano, dove c'è questa abitazione di Luigi Luongo, che poi è l'abitazione di tutti; come ho detto prima, fa parte di un sito del clan, dove si fa di tutto, magari qualcuno si appoggia a dormire, oppure si fanno delle piazze di cocaina, cioè serve per tutto questa casa; e io abito proprio di fronte, al palazzo di fronte. PM: quanto dista la sua abitazione dalla casa che era stata di Antonio Reale? RISPOSTA – Sono due palazzine, una di fronte all'altra, distante una ventina di metri al massimo.Quindi, niente, vidi che... a parte che si riunivano spesso, però quella sera li vidi una riunione un po' troppo affollata, infatti c'era “Tattariello”, c'era “Doberman”, c'era Sergio, c'era il “Pop”, c'era “o barese”*, pag. 29 – 30);
- che alla predetta riunione, svoltasi alle undici e mezza di sera ebbe modo di vedere : *“Tattariello”, “Doberman”, Sergio, il “Pop”, “o barese”* (cfr. pag. 30), e NON ANCHE I FRATELLI LUONGO (*“Era tardi, erano le dieci,*

le undici di sera, undici e mezza di sera; erano tutti quanti là, radunati. Allora, in un primo momento ho pensato che stessero lì per farsi una tirata di cocaina o per discutere di qualcosa, però vedendo che si inoltrava, cioè che si faceva tardi, sono stato un po' lì a guardare e ho visto che a una certa ora, verso le due e qualcosa, il "barese" è andato via, è partito con la macchina", pag. 31);

- **di essere in grado di indicare le persone presenti perché, mentre lui era al terzo piano al buio, il palazzo di fronte era tutto illuminato** (*"Io non stavo al buio, io stavo al terzo piano al buio; se fate un sopralluogo sul posto, come ho fatto fare agli agenti di polizia, si vede che il primo piano, dove stavano loro, è tutto illuminato, mentre dove stavo io, al terzo piano, è tutto buio, infatti loro a me non potevano vedermi, io vedevo loro. Loro a me non mi vedevano", cfr. ud. 10.11.04, pag.33);*
- **addirittura di aver assistito anche alla partenza del commando perché, "verso le due e qualcosa, il barese partì con la macchina e, dopo circa un'oretta, un'oretta e qualcosa è partito "Doberman" e Sergio con lo scooter. Subito dopo, dopo dieci minuti, un quarto d'ora, è partita quella macchina, quella Punto che era ferma alle spalle"** (cfr. pag. 31);
- che sebbene la presenza dei Luongo nell'abitazione posta al primo piano fosse stata inizialmente espressa in forma dubitativa (*"perché poi giù non li vidi proprio, a meno che non stavano all'interno, ma penso che non c'erano", pag. 41), poi però, non solo il Fiani concludeva dicendo "non c'erano proprio quella sera",* ma proprio la circostanza di aver riconosciuto all'interno dell'abitazione Tattariello, Dobermann, Sergio, il

Po ed il barese, rendeva la precisazione “*a meno che non stavano all'interno*” davvero irrilevante. In altri termini, se all'interno dell'abitazione, il Fiani aveva individuato numerose persone, riconoscendole distintamente, il dubbio che i fratelli Luongo potessero essere all'interno era evidentemente del tutto irrilevante;

- **che durante tutta la giornata del 15.2.13 ebbe modo di stare sempre insieme con i fratelli Luongo**, ed esattamente la mattina a casa di Mario Reale, e poi alle sette a casa di Salvatore (“*AVV: ci può dire a che ora li ha visti e in che circostanza?* *RISPOSTA – Allora, durante il giorno siamo stati quasi tutta la giornata, cioè la mattinata a casa di Mario Reale; poi alle sei e mezza – le sette di sera, a casa di Salvatore, al settimo piano; e poi non li ho visti più*”), aggiungendo che Salvatore Luongo abitava al settimo piano, e Gigino “*molto spesso si tratteneva con lui*” (pag. 41).

Ne inferisce che le dichiarazioni del Fiani – peraltro già scrutinate negli stessi termini nella memoria ex art. 121 c.p.p. del 21.6.06 (cfr. all. 3, pag. 8 – 9) - lungi dall'avere una connotazione accusatoria (“*la forte valenza accusatoria di quella parte del racconto del Fiani che vede partire dalla casa dei Luongo ... il raid omicida*”, sent. pag. 26), dimostravano piuttosto la innocenza dei ricorrenti nella misura in cui: 1) il Fiani, sebbene durante tutta la giornata fosse stato in loro compagnia, mai aveva riferito di discorsi con costoro, inerenti appunto il proposito omicidiario; 2) il Fiani pur avendo riconosciuto, proprio all'interno dell'abitazione posta al primo piano diverse persone, non aveva però visto i Luongo; 3) Luongo Salvatore abitava al settimo piano, e considerato che la riunione si svolgeva alle undici e mezza sino alle due del mattino, per come riferito dal Fiani, era certamente ragionevole che costui stesse dormendo, proprio in compagnia del fratello Luigi “*che molto spesso si tratteneva con lui*” (pag. 41).

E allora, se le dichiarazioni del Fiani, proprio per il loro tenore letterale, non legittimavano quella “*forte valenza accusatoria*” attribuitagli irragionevolmente dai Giudici di appello (cfr. sent. pag. 26), **a maggior ragione le intercettazioni telefoniche ed ambientali, utilizzate in sentenza per rafforzare tale valenza** (“*dichiarazioni di Fiani Mario... da valutare congiuntamente al contenuto delle ultime intercettazioni eseguite dal 9 al 14 gennaio 2013*”, cfr. sent. pag. 20), **mai avrebbero potuto trovare spazio in una sentenza di condanna.**

Davvero irragionevole pare infatti la osservazione contenuta in sentenza laddove, dopo aver riportato il passo di una conversazione ambientale (“*è meglio che andiamo lì a caso, se prendiamo a qualcuno, li prendiamo*”), si legge “*la chiara e logica riconducibilità del contenuto delle suindicate conversazioni all’agguato presso la pescheria del Quagliariello (e ciò anche tenuto conto dell’intervallo di tempo intercorso tra la loro intercettazione e l’evento delittuoso, avvenuto dopo circa un mese, apparendo più che usuale, quale dato acquisito nel notorio giudiziario, che un agguato omicidi ario camorristico veda decorrere tale lasso di tempo tra la sua programmazione/ideazione e la sua risoluzione operosa...*” (cfr. sent. pag. 26 – 27).

A tale riguardo, mette conto considerare che, in tal modo, non solo la sentenza pare viziata da palese illogicità:

- tanto perché, proprio nei contesti malavitosi in cui tutto si decide e si fa con estrema rapidità, lasciar trascorrere più di un mese prima di commettere un omicidio, pare davvero contrario proprio a quel notorio giudiziario cui si faceva riferimento in sentenza;
- quanto perché, proprio per le modalità della riunione (svoltasi di notte, dalle undici e mezza alle 2 del mattino, in un appartamento affollato) e della stessa partenza affrettata del commando (con un motorino tipo Skipper ed una macchina parcheggiata sotto il medesimo palazzo) – descritte appunto dal collaboratore Fiani - pare altamente verosimile che tra la programmazione/ideazione e la risoluzione operosa, trascorse pochissimo tempo,

ma anche da omessa motivazione laddove, con riferimento alle puntuali censure sviluppate nei motivi di appello, non è dato leggere un solo rigo in sentenza, in patente violazione del paradigma normativo di cui all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

Difatti, nei motivi di appello, era scritto “**4)Relativamente alle intercettazioni telefoniche:***Preliminarmente va detto che questa difesa ritiene che il materiale intercettato, così come scritto anche in sentenza”venendo all’esame delle conversazioni, si è detto che da esso emerge chiara l’esistenza di un gruppo, del quale fanno parte integrante i tre imputati” (pag 20 sentenza) non appare utilizzabile al fine di desumere dallo stesso la partecipazione dei fratelli Luongo al fatto delittuoso in contestazione. Ed infatti, appare opportuno precisare che le intercettazioni dalle quali si è voluto desumere una partecipazione dei fratelli Luongo all’episodio in contestazione, così come indicato in sentenza a pag. 47, sono la n° 848 del 9 Gennaio e le nn. 888,889 e 893 del 12 Gennaio. Riguardo alle prime tre nessuno dei due fratelli Luongo risulta essere tra gli interlocutori delle stesse, mentre riguardo all’ intercettazione n° 893, intercorsa tra Somma
Ciro (cd. Barese) e Luigi Luongo, non si comprende quale sia la prova della partecipazione di costui all’omicidio in danno di Manfredi
Gennaro e Ciletti Filippo, atteso che nella stessa mai si farebbe riferimento ai luoghi e/o alle persone che furono poi coinvolte nell’agguato. Inoltre, tutte le intercettazioni evidenziate in sentenza risalgono al mese di Gennaio mentre il fatto delittuoso si verifica nel mese di Febbraio, così come gli orari in cui le conversazioni sono state intercettate è inverosimile che si riferissero all’ agguato. A ben vedere, infatti, l’ intercettazione n° 848 è delle ore 9.30 a.m. del giorno 9 gennaio, mentre la n° 888 è delle ore 11.30, la n° 889 è delle ore 14.20, la n° 893 delle ore 19.50, tutte del giorno 12 gennaio. **Ora, se l’ agguato, al quale in nessuna conversazione si fa riferimento,***

- **è avvenuto in un giorno diverso,**
- **in un mese diverso,**
- **e per giunta in un orario diverso dai riferimenti che si presume dedurre dalle conversazioni intercettate, è irragionevole ricondurre il contenuto di tali conversazioni, che già di per sé non provano nulla, al**

fatto delittuoso contestato in rubrica (cfr. app. pag. 23 – 24, all. 2 del ricorso per cassazione).

NON SOLO!

Come anticipato nel titolo del presente motivo, la sentenza ricorso merita di essere annullata, anche perché la Corte di Assise di Appello, al fine di superare le relevantissime dichiarazioni liberatorie rese dal Fiani, laddove costui aveva precisato “*che i fratelli Luongo non c’entravano niente... a parte il fatto che li avrebbe visti, **ma comunque non avrebbero fatto niente SENZA il permesso dei Reale***” (pag. 49), che nel dialogare con Rinaldi aveva chiarito “*che dovevano pagare loro la settimana, perché i fratelli Luongo stavano in galera per COLPA LORO, perché in sostanza i ragazzi non avevano fatto niente*”, e Gigino Rinaldi rispose “*non vi preoccupate, paghiamo noi gli avvocati e **LI FACCIAMO USCIRE PERCHE’ NON HANNO FATTO NIENTE***” (cfr. ud. 10.11.04, pag. 41, all. 1 del ricorso per Cassazione), **ha elaborato**

UNA MOTIVAZIONE ILLOGICA, TRAVISANTE E APODITTICA,
nella misura in cui ha sostenuto:

1. non solo, in maniera del tutto irragionevole, che tali dichiarazioni fossero in contrasto con la “*asserita estraneità dei fratelli Luongo all’esecuzione del duplice omicidio*” (cfr. sent. pag. 24),
2. ma che il contrasto con le indicazioni espresse dai Reale (“*se ne lavavano le mani*”, (cfr. sent. pag. 24) cui i Luongo appartenevano, nemmeno poteva consentire di escludere la partecipazione dei due fratelli all’agguato omicidiario, poiché anche “*in epoche immediatamente precedenti i fatti, si erano trovati a condividere tale comunanza di interessi criminosi, mostrandosi pienamente inseriti in tale unitaria logica*”

criminale, propria di un solo gruppo camorristico, quello dei Rinaldi /Reale” (cfr. sent. pag. 25).

In ordine al primo tema in sentenza si legge “ulteriore elemento che appare in contrasto con la presunta da lui asserita estraneità dei fratelli Luongo all’esecuzione del duplice omicidio, quella affermazione, più volte ribadita del Fiani, secondo cui, quando gli imputati furono arrestati ed egli si recò dai Rinaldi facendo loro presente che se i fratelli Luongo erano in carcere ciò era avvenuto “per colpa loro”, per cui i medesimi Rinaldi avrebbero dovuto provvedere alle spese di mantenimento e a quelle degli avvocati mantenendo poi fede all’impegno assunto: agevole ritenere, quale UNICA DEDUZIONE LOGICA da trarre da tali inequivoche frasi, che la “colpa” dei Rinaldi non poteva che essere quella di aver utilizzato come killer per il duplice omicidio della pescheria i fratelli Luongo, pure in presenza di un parere espresso da Carmine Reale che non riteneva di veder coinvolto nella vicenda il suo clan, NON POTENDO INVERO, AVERE ALTRA SPIEGAZIONE, SE NON PROPRIO LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI RINALDI DI TALE COLPA, l’impegno assunto da parte degli stessi per sostenere le spese di mantenimento e quelle degli avvocati incaricati della difesa” (cfr. sent. pag. 24).

Ebbene, il **vizio di travisamento della prova** è di tutta evidenza, nella misura in cui i Giudici di seconde cure, **tradendo completamente il tenore letterale delle affermazioni del Fiani,** sia quelle dirette (“*perché stavano in galera per colpa loro, perché in sostanza i ragazzi non avevano fatto NIENTE*”, ud. 10.11.04, pag. 41), che quelle *de relato* (“*lui disse: li facciamo uscire perché NON HANNO FATTO NIENTE*”, ud. 10.11.04, pag. 41), **hanno valorizzato una personalissima deduzione, fornendo una spiegazione INTERPRETATIVA delle affermazioni del collaboratore** (*la piena consapevolezza dei Rinaldi di tale colpa*), **non solo contrastante col significato delle stesse, ma anche profondamente illogica.**

La “colpa” dei Rinaldi, infatti, posto che per espressa ammissione del collaboratore e dello stesso Rinaldi, **I RAGAZZI NON AVEVANO FATTO NIENTE**, era semplicemente quella di sapere che i fratelli Luongo erano stati arrestati per errore, in quanto il duplice omicidio era stato commesso da ALTRI, ossia dai Rinaldi, e dunque,

di conseguenza, l'impegno a pagare le spese di mantenimento era un modo per ricompensare la ingiusta detenzione dei Luongo, che ALTRI avrebbero dovuto patire, nonché un modo per sollevare il clan Reale che, evidentemente, si era visto privato di suoi uomini ingiustamente detenuti.

Quanto poi al secondo tema, in sentenza si legge “*va rilevato che la partecipazione dei due Luongo all'agguato omicidiario in esame non può dirsi neanche inipotizzabile perché in contrasto insanabile con le indicazioni espresse dai Reale; in merito va ricordato che, a fronte della richiesta avanzata da Rinaldi Gennaro di appoggio da parte dei Reale, i Reale ... se ne lavavano le mani... e però nello stesso tempo si mostravano più che interessati alla buona riuscita dell'agguato (se fanno il risultato ben venga)... Agli atti risultano acquisiti plurimi dati che consentono di ritenere come proprio i due fratelli Luongo, anche in epoche immediatamente precedenti i fatti, si erano travati a condividere tale comunanza di interessi criminosi, mostrandosi pienamente inseriti in tale unitaria logica criminale, propria di un solo gruppo camorristico, quello dei Rinaldi/Reale; ed invero vanno letti in tal senso: ... la circostanza che già in passato, sempre a dire del Fiani, il Luongo Salvatore aveva partecipato all'omicidio del genero di “maruzzella”, voluto dai Rinaldi (anche in questo caso Rinaldi Gennaro aveva chiesto l'appoggio dei Reale ed anche in quel caso il Reale rappresentava al Fiani le stesse sue considerazioni poi espresse all'analoga, successiva, richiesta di appoggio per l'agguato alla pescheria, dicendogli che “era una faida tra i Rinaldi e i Mazzarella” e che non c'entravano niente... ebbene tale azione omicidiaria, a dire sempre del Fiani, era stata commessa dal Luongo nell'interesse sì dei Rinaldi (dai quali era stato anche pagato con la somma di dieci milioni, ma come prova della sua idoneità a far parte dei Reale” (cfr. sent. pag. 26).*

In buona sostanza, i Giudici di seconde cure per superare l'argomento prospettato dalla difesa (secondo cui il “*lavarsi le mani*” dei Reale, equivaleva ad una estraneità dei Luongo all'omicidio, stante la loro appartenenza a tale clan), **hanno sviluppato una argomentazione ancora una volta illogica e gravemente travisante della prova, nella misura in cui hanno ritenuto di equiparare due episodi omicidiari completamente diversi, e fondati su presupposti**

diversi, per poi concludere che i Luongo erano inseriti in un unico gruppo quello dei Rinaldi/Reale.

Ed infatti, posto che, tanto l'omicidio del genero di Maruzzella, quanto il successivo duplice omicidio Manfredi/Ciletti, furono commessi unicamente dal clan Rinaldi, per come riferito anche dal collaboratore Fiani, e dunque la identità delle affermazioni usate da Carmine Reale con riferimento alle due diverse occasioni omicidiarie (*"io me ne lavo le mani...per me fanno quello che vogliono"*, cfr. ud. 10.11.04, pag. 27; *"era una faida tra i Rinaldi e i Mazzearella, noi non c'entravamo niente"*, pag. 21) - diversamente da quanto scritto dai Giudici di appello - più che essere espressione di una *unitaria logica criminale*, era piuttosto espressione di **"due diverse logiche criminali"**, mette conto considerare che, diversamente da quanto gravemente omesso in sentenza:

- all'epoca dell'omicidio del genero di "maruzzella", Luongo Salvatore, per espressa ammissione del collaboratore Fiani **"non faceva parte di NESSUN clan"** (cfr. all. 2 del ricorso, pag. 23), e dunque la sua richiesta: *"puoi dire a Carmine, puoi dire a tutto il clan, a Patrizio e agli altri, quello che ho fatto e che quindi posso far parte del clan, posso.."* non poteva essere interpretata - come accaduto in sentenza - come la prova di un suo inserimento in una *unitaria logica criminale* (clan Rinaldi/Reale) **ma, piuttosto, doveva essere semplicemente intesa come espressione di un biglietto da visita - nel senso di essere capace a commettere omicidi - che Luongo Salvatore** - estraneo a qualunque compagine associativa - **proponeva ad un clan (Reale) al fine di poterne fare parte.** D'altronde la correttezza di tale assunto difensivo, e soprattutto la illogicità del percorso motivazionale emerge nella misura in cui, **ove mai fosse esistita la "unitaria logica criminale" (clan Rinaldi/Reale), certamente il Luongo Salvatore non avrebbe avuto bisogno di chiedere al Fiani "puoi dire a Carmine, a tutto il clan, quello che ho fatto", perché evidentemente il clan Reale, in quanto tutt'uno col clan Rinaldi, ne era perfettamente a conoscenza;**
- viceversa, all'epoca del duplice omicidio Manfredi/Ciletti, Luongo Salvatore ed il fratello Luigi **appartenevano al clan**

Reale, e dunque, il “*lavarsi le mani*” del clan Reale, non poteva che tradursi in una estraneità dei suoi componenti alla commissione dello stesso;

- **per l'omicidio del genero di “maruzzella”, il Fiani**, diversamente da quanto accaduto per il duplice omicidio Manfredi/Ciletti - per il quale non solo non aveva mai saputo del coinvolgimento dei Luongo, ma anzi aveva saputo della loro assoluta estraneità, per averglielo riferito sia i fratelli Luongo (“*ma ragazzi cosa è successo? Perché vi hanno arrestati?, dice: niente, ieri sera hanno fatto un duplice omicidio e hanno accusato noi, che voi sapete che NON C’ENTRIAMO PROPRIO*”, cfr. ud. 10.11.04, pag. 37), sia Gennaro Rinaldi (“*mi recai subito da Gennaro Rinaldi, per dire cosa avete fatto ieri sera.... E lui “a parte il fatto che non li abbiamo arrestati noi e non sappiamo niente... poi non ti preoccupare, perché non succede niente; se non hanno fatto niente, vedrai che usciranno”*, cfr. pag. 37) - **venne a conoscenza del coinvolgimento di Luongo Salvatore sia da quest’ultimo, che da Gennaro Rinaldi** (“*i Rinaldi vollero fare questo omicidio e, praticamente, presero Salvatore con loro.. Salvatore Luongo....; PM: lei come sa questo fatto? ADR: Prima perché LORO ne parlarono con me Gennaro o Leone, sarebbe Gennaro Rinaldi, ne parlò con me e mi disse praticamente di chiedere il permesso a Carmine, e Carmine rispose che, dato che era una faida tra i Rinaldi ed i Mazzearella, noi non c’entravamo niente*”.... “*poi lo stesso Salvatore mi spiegò, disse: puoi dire a Carmine, puoi dire a tutto il clan, a Patrizio e agli altri, quello che ho fatto e che quindi posso fare parte del clan*”, cfr. ud. 10.11.04, pag. 20 – 24, all. 1 del ricorso);
- **infine, per l'omicidio del genero di “maruzzella”, diversamente da quanto accaduto per il duplice omicidio Manfredi /Ciletti** (“*i Rinaldi passarono la SETTIMANA sia a Gigino che a Salvatore ... io dissi che dovevano pagare loro la settimana perché stavano in galera per colpa loro, perché in sostanza i ragazzi non avevano fatto niente. E lui disse: non vi preoccupate, paghiamo noi gli avvocati e li facciamo uscire*

*PERCHE' NON HANNO FATTO NIENTE e sono cose nostre e ce la vediamo noi", cfr. ud. 10.11.04, pag. 40 – 41), **al Luongo Salvatore, per come riferito dal Fiani, non fu pagata la settimana, ma un'unica somma di 10 milioni di lire** ("seppi che furono dati cinque milioni a Enzo Dobermann, perché aveva fatto lo specchietto, **dieci milioni a Salvatore Luongo perché aveva sparato.**", cfr. ud. 10.11.04, pag. 22).*

Orbene, tale ultima divergenza, rappresentata appunto **dal denaro consegnato dai Rinaldi:**

- a Luongo Salvatore (per l'omicidio del genero di "maruzzella"), **a titolo di ricompensa per il ruolo di killer concretamente svolto (10 milioni di lire);**
- ai fratelli Luongo (per il duplice omicidio Manfredi/Ciletti), **a titolo di risarcimento per la estraneità al fatto omicidiario,** commesso da ALTRI, intranei al clan Rinaldi ("i Rinaldi passarono la settimana sia a Gigino che a Salvatore", cfr. ud. 10.11.04, pag. 40),

dimostra la superficialità ed il travisamento della prova, perché i Giudici di appello nel giustificare la pronuncia di condanna, si sono limitati a cogliere una generica similitudine tra i due episodi omicidiari, **trascurando viceversa come le profonde divergenze testè citate, ed in particolare la diversa modalità di pagamento** ("10 milione di lire" in un'unica soluzione; "la settimana" per sempre), **fossero altresì la prova insuperabile della estraneità dei ricorrenti al duplice omicidio.**

II MOTIVO – VIOLAZIONE DELL’ART. 606 COMMA 1 LETT. E) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, 125 COMMA 3 E 546 COMMA 1 LETT. E) C.P.P. PERCHÉ I GIUDICI DI SECONDE CURE, NELL’ESPLICITARE LE RAGIONI PER LE QUALI HANNO RITENUTO INATTENDIBILI LE PROVE CONTRARIE, HANNO DI FATTO ELABORATO UNA MOTIVAZIONE ILLOGICA ED APPARENTE, INCORRENDO IN UN VIZIO DI TRAVISAMENTO PER OMISSIONE, SIA RISPETTO ALLE CONSIDERAZIONI SVOLTE DAL CTP DR. MARGIOTTA, SIA RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTE CIRO MIELE, E CHE VICEVERSA, OVE ESAMINATE ATTENTAMENTE AVREBBERO CONDOTTO AD UNA SENTENZA ASSOLUTORIA _

Nella sentenza ricorso, i Giudici dell’appello hanno valutato come elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello persino gli esiti dell’esame dello stub, eseguito sui giubbotti che indossavano gli imputati allorquando furono condotti in Questura (*“un quarto elemento di riscontro/conforto rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Quagliariello, lo si rinviene negli esiti dell’esame dello stub...”*, cfr. sent. pag. 28).

Invero, per cogliere a pieno il denunziato vizio di motivazione apparente e travisante, il punto di partenza non può che essere rappresentato da quanto scritto in sentenza, ove si legge:

- *“riveste comunque un significativo **valore indiziario** la circostanza che sul giubbotto del **Luongo Salvatore** furono rinvenute particelle solo indicative (comunque indicative), ma non esclusive dello sparo;*

- *“dall’altro lato non vi è dubbio alcuno **sulla chiara valenza probatoria degli esiti dello stub eseguito sul giubbotto di Luongo Luigi**, con evidenza indossato da chi aveva sparato nelle ore precedenti; ed a nulla rilevano le diverse conclusioni del consulente di parte (Dott. Margiotta), laddove lo stesso osserva che la particella trivalente fosse solo una: in merito va infatti ricordato che il prelievo dello stub fu effettuato a distanza di parecchie ore dal fatto e che i killer, almeno inizialmente, si allontanarono a bordo di un motociclo (anche se per un tratto di strada non lungo, ma comunque apprezzabile), **sicchè è ipotizzabile** una dispersione nell’aria dei residui; né maggior pregio rivestono le osservazioni difensive del CT relative al fatto che “l’azione*

del vento avrebbe dovuto esercitare un azione di fissaggio delle particelle sul tessuto”, oppure relative ad un presunto “inquinamento ambientale”, risultando la prima prospettazione non sostenuta da alcuna argomentazione di carattere scientifico, e la seconda sviluppata solo astrattamente, sul piano teorico, senza alcun riferimento a precise circostanze o fatti che legittimassero la formulazione di tale ipotesi (“a tal fine non rivestendo davvero alcuna valenza difensiva la testimonianza, citata nei motivi di appello, di tale Ciro Miele, asseritamente fabbro, che si limitava a riferire che il Luongo Luigi, il giorno precedente il fatto delittuoso, lo aveva aiutato a riparare il cancello di casa”) (cfr. sent. pag. 28 – 29).

Orbene, già la mera lettura delle osservazioni contenute in sentenza integra certamente il vizio denunziato perché:

1. **in ordine a Luongo Salvatore** mette conto considerare che, come noto, gli indizi, prima ancora di essere gravi, precisi e concordanti secondo il paradigma di cui all’art. 192 c.p.p. devono essere certi, e ciò vale ancor di più allorquando l’indizio deve essere utilizzato, non come prova diretta ma, piuttosto, come riscontro ad altre prove. **Ne inferisce che attribuire “un significativo valore indiziario” ad una circostanza del tutto ipotetica**, rappresentata appunto dai risultati delle analisi operate dalla Polizia scientifica (“*su entrambi i tamponi concernenti i prelievi eseguiti sul giubbotto sequestrato a Luongo Salvatore, è stata rilevata la presenza di particelle classificate dalla letteratura scientifica internazionale, indicative – MA NON ESCLUSIVE dello sparo di cartuccia/e*”, cfr. all.1), e pure riportati in sentenza (“*particelle comunque indicative, ma non esclusive dello sparo*”, cfr. pag. 28), equivale a violare i criteri di valutazione della prova, oltre che di coerenza logico – giuridica dell’intero impianto motivazionale;
2. **in ordine a Luongo Luigi, poi, si registra una motivazione di tipo ipotetico – congetturale** (“*si allontanarono a bordo di*

un motociclo anche se per un tratto di strada non lungo.... sicché è ipotizzabile una dispersione nell'aria dei residui") fondata appunto su una deduzione, e dunque, del tutto disancorata dalle generali regole concernenti l'obbligo motivazionale, oltre che dagli stessi accertamenti tecnici, ed anzi, in forte contrasto con le valutazioni tecniche espresse dal CTP Dott. Margiotta. Inoltre, sempre con riferimento a Luongo Luigi, è di tutta evidenza la contraddizione dei Giudici di seconde cure allorquando, da un lato, riferiscono genericamente di un "*inquinamento ambientale*" sostenuto dal CTP solo in maniera astratta, mentre dall'altro lato negano apoditticamente qualsivoglia valenza difensiva alla testimonianza di *Ciro Miele* che, viceversa, rappresentava un fatto preciso idoneo a legittimare proprio la prospettazione del CTP.

Vieppiù!

Codesta difesa ritiene che, proprio rispetto all'esame stub effettuato sul giubbino del Luongo Luigi, si rinvenga nella sentenza **un gravissimo travisamento per omissione** laddove, per superare le censure difensive, emergenti:

- dalle "qualificate" dichiarazioni rese dal CTP Dott. Margiotta all'udienza del 15.12.04;
- dalle articolate osservazioni scritte elaborate, sempre dal CTP Margiotta, nella sua relazione, acquisita appunto all'esito dell'escussione (cfr. ud. 15.12.04);
- dai motivi di appello del 30.04.05 (cfr. pag. 19 - 20 , in uno alla memoria ex art. 121 c.p.p. del 21.06.06, pag. 5 e segg., all.3).

i Giudici di seconde cure si sono limitati, non solo a sviluppare un simulacro di motivazione, ma anche a svalutare gli elementi a favore, al punto da elevare a rango di prova una personalissima ipotesi ("*è ipotizzabile una dispersione nell'aria dei residui*"), per poi negare apoditticamente qualsivoglia valenza alle argomentazioni tecnico - scientifiche sviluppate dal Ctp.

Ed infatti, le considerazioni contenute in sentenza si riducono a mere asserzioni di tipo negativo (“a nulla rilevano le diverse conclusioni del consulente di parte (Dott. Margiotta), laddove lo stesso osserva che la particella trivalente fosse solo una: in merito va infatti ricordato che il prelievo dello stub fu effettuato a distanza di parecchie ore dal fatto e che i killer, almeno inizialmente, si allontanarono a bordo di un motociclo (anche se per un tratto di strada non lungo, ma comunque apprezzabile), **sicchè è ipotizzabile una dispersione nell’aria dei residui**; né maggior pregio rivestono le osservazioni difensive del CT relative al fatto che “l’azione del vento avrebbe dovuto esercitare un’azione di fissaggio delle particelle sul tessuto”, oppure relative ad un presunto “inquinamento ambientale”, **risultando la prima prospettazione non sostenuta da alcuna argomentazione di carattere scientifico, e la seconda sviluppata solo astrattamente, sul piano teorico, senza alcun riferimento a precise circostanze o fatti** che legittimassero la formulazione di tale ipotesi (“a tal fine non rivestendo davvero alcuna valenza difensiva la testimonianza, citata nei motivi di appello, di tale **Ciro Miele**, asseritamente fabbro, che si limitava a riferire che il **Luongo Luigi**, il giorno precedente il fatto delittuoso, lo aveva aiutato a riparare il cancello di casa”) (cfr. sent. pag. 28 – 29), **che per giunta vanno a travisare tutto il materiale probatorio offerto dalla difesa.**

Invero, posto che il Prof. Arch. Margiotta è un esperto del settore, specializzato in scienze forensi e in balistica, che ha redatto una relazione di ben 41 pagine non solo sulla scorta dello studio degli atti messi a disposizione dalla difesa, ma anche sulla base di una sua diretta partecipazione alle “operazioni di prelievo e di ricerca dei residui dello sparo espletate presso il Laboratorio di Fisica del Gabinetto Interregionale per la Campania ed il Molise, nel periodo 26.2 ed il 25.8.2003” (cfr. all. 2, pag. 1), che nel corso dell’esame dibattimentale non si è limitato a riferire sulle sue conclusioni ma, piuttosto, anche facendo riferimento a studi scientifici del Prof. Torre e del Prof. Gentile, ha spiegato il percorso tecnico seguito ai fini del suo elaborato, **pare davvero illogico e travisante che i Giudici di seconde cure si siano limitati:**

- a superare l’argomento della unicità della particella trivalente, con “l’ipotesi” di una dispersione nell’area dei residui;

- a definire *priva di “argomentazioni di carattere scientifico”* la prospettazione relativa all’azione del vento di fissaggio delle particelle sul tessuto;
- a qualificare come “astratta” la prospettazione dell’inquinamento ambientale.

Evidentemente, le argomentazioni contenute in sentenza non hanno in alcun modo tenuto conto della prova formata in dibattimento, ossia delle dichiarazioni rese dal CTP nel corso dell’udienza del 15.12.04 (*“Devo premettere che le operazioni consistono sostanzialmente nella tamponatura a mezzo di una sorta di nastro adesivo, supporto adesivo su un plateau metallico sulle superfici esterne dei giubbotti in parola, quindi è stato fatto un tampone relativo alla parte destra anteriore del giubbotto e uno relativo alla parte sinistra di ciascuno dei giubbotti. Quello effettuato sulla parte destra del giubbotto sequestrato al Luigi Luongo ha rilevato la presenza di una particella contenente piombo, antimonio e bario, oltre ad una particella contenente piombo e antimonio, una contenente bario, calcio e silicio e una contenente zolfo e antimonio. Sullo stesso giubbotto, parte sinistra, una sola particella contenente bario, quindi composta prevalentemente da bario. Quello effettuato sulla parte destra del giubbotto di Salvatore: quattro particelle bario, calcio e silicio, una particella zolfo e antimonio ed una particella contenente bario. Parte sinistra del giubbotto di Salvatore Luongo: due particelle bario, calcio e silicio e cinque particelle contenenti bario, nonché una contenente antimonio. Ora, brevissima premessa, sintetica premessa a quanto dirò nel prosieguo: in letteratura scientifica si considerano univocamente riferibili allo sparo di un’arma da fuoco - poi vedremo il come e il perché, eventualmente lo riterrete opportuno – le particelle tricomponenti contenenti piombo, bario e antimonio; una parte della letteratura (perché non vi è unicità di considerazione) relativamente alle particelle che contengono bario e antimonio. Tutte le altre particelle contenenti vari elementi oltre il piombo, il bario e l’antimonio (calcio, silicio, zolfo etc.) sono ritenute indicative perché possono essere riferite sia allo sparo di arma da fuoco, sia ad attività che con lo sparo non hanno nulla a che vedere (...) Ora, nel caso specifico, le operazioni sono state – come le ho detto - particolarmente accurate, perché in prima analisi erano state rinvenute solamente poche particelle del tipo indicativo e nessuna del tipo specifico. **E’ stata ripetuta infatti, successivamente, ricordo il 20 o il 21 agosto, una cosa del genere, potrei essere preciso andando a riguardare i verbali, la presenza di questa unica particella...** AVV. DIFENSORE – La interrompo per dare... Io leggo nella sua relazione, a foglio 7, che le operazioni proseguirono nei giorni 12, 14, 18, 20 e 21 di agosto e si conclusero il 25 agosto del 2003. Una domanda specifica su quello che lei stava riferendo: come mai ci son volute tante sedute per rilevare la particella tricomponente piombo, antimonio e bario nel mese di agosto in tutti questi giorni? **RISPOSTA – Perché le operazioni di verifica manuale – quello che stavo dicendo – sono state ripetute due volte, in quanto tutti***

gli operatori, me compreso, erano perplessi dalla circostanza che meccanicamente, in automatico, dalla prima verifica manuale non fosse stato rinvenuto né un numero eccessivo di particelle, né un numero significativo di particelle tricomponenti quindi diciamo quelle univoche. Su questa univocità, però, intendo sottolineare fin da questo momento, che esiste una **versione scientifica piuttosto recente** e per questo motivo, dato il fatto che la circostanza in cui è avvenuto l'episodio – cosa a cui ho accennato in precedenza – presupponeva che, lasciava presumere che si dovessero trovare sui campioni particelle in numero e in qualità (intendo nei componenti) molto maggiori di quelle che erano state rilevate in prima analisi e quindi fu verificato con notevolissima pignoleria (se posso dirlo) quella che era la scansione automatica effettuata già dall'apparecchiatura. Questo è il motivo (...) **La conclusione è questa, che sostanzialmente la presenza di un'unica particella tricomponente lascia presumere una scarsa probabilità in relazione a quelle che sono le circostanze in cui si è verificato il fatto. Cioè, il sottoscritto ritiene che un numero elevato di particelle, un numero elevato di spari, come nel caso specifico, in un ambiente chiuso e con particolarità morfologiche peculiari, doveva lasciar trovare un numero di particelle tricomponenti di molto superiore e non un'unica particella su due giubbotti.** (...) AVV. DIFENSORE: Volevo che, anche per la giuria popolare, il consulente ci spiegasse anche se in relazione alla natura merceologica dei giubbotti in sequestro, il risultato dell'analisi stub sia un risultato che lascia una qualche perplessità o convince nelle sue conclusioni. RISPOSTA – La seconda circostanza è legata alla prima a cui accennavo. Cioè sostanzialmente entrambi i giubbotti sono di materiale sintetico. Il materiale sintetico, in particolare quello di poliestere ha tra le sue proprietà quella di produrre un campo elettrostatico. I GSR, sarebbero i residuali inorganici dello sparo, che sono quelli che vengono dalla capsula e non dalla carica di lancio e sono quelli che si cercano con lo stub, sostanzialmente sono sensibili all'azione di campi elettrostatici, di campi elettromagnetici, di campi magnetici, oltre al fatto della forza di gravità e di particolarità morfologiche, quindi un tessuto peloso, una superficie bagnata o cose del genere. Quindi, nelle circostanze in cui si è verificato l'episodio, questi giubbotti avrebbero dovuto rimanere impregnati di particelle, molto più di quanto rilevato all'analisi. Questo è il motivo della perplessità e quindi lascia presumere una improbabilità di connessione tra quel luogo, quell'evento e quei giubbotti; questa la conclusione cui sono pervenuto. Cioè non ritengo probabile che questo tipo di esito di questa analisi sia compatibile con le condizioni di spazio e di modalità dell'episodio di cui si discute. (...) INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – E' molto presente nelle aule di giustizia, specialmente sulla balistica. Architetto, le stavo chiedendo, per quella che è la sua esperienza per aver partecipato ad altre indagini di questo tipo, tenuto conto della natura dei luoghi, in particolare mi riferisco, per chi conosce i luoghi, alla scala di accesso al soppalco e alle caratteristiche e alla modalità raccontata dalla parte offesa dello sparo in quel vetro antiproiettile e tenuto conto della natura merceologica del giubbotto Le Coque Sportif, sul quale è stata rinvenuta la particella tricomponente, per quella che è la sua esperienza, grosso modo qual è il numero, secondo lei, di particelle che avremmo potuto rinvenire sul

quel... (...) RISPOSTA – Sostanzialmente, un dato oggettivo è che nel volume in cui si è verificato il fatto vi erano milioni di particelle perché una serie, una successione rapida di perlomeno sette spari, in un volume limitato da superfici riflettenti, tra l'altro, e in uno spazio, in una superficie ridotta in cui si trovavano i due sparatori lascia... Cioè non lascia presumere, permette di asserire che in quello spazio si trovassero sospese nell'aria milioni di particelle residuali. Ecco perché io parlo di estrema improbabilità, perché dato il numero di particelle in quel volume in cui si trova un oggetto è estremamente probabile che in quell'ambiente ve ne si depositi un numero elevato. Soprattutto tenuto conto del fatto che la superficie dell'oggetto le attira e le mantiene. AVV. DIFENSORE – Una domanda semplice: in natura – questo glielo chiedo più per la giuria popolare – è possibile rinvenire particelle tricomponenti piombo, antimonio e bario, che non siano direttamente collegabili ad un episodio di sparo?

RISPOSTA – Questo si riferisce a quello che ho detto prima a proposito dei tricomponenti, cioè studi del 1999, del professore Torre e del professore Gentile hanno dimostrato, cioè hanno dichiarato, hanno pubblicato tutti e due che è stata rinvenuta la particella tricomponente piombo, bario e antimonio – cito le parole del professore Gentile al congresso – “Del tutto sovrapponibili a quelle attualmente rinvenibili e provenienti dallo sparo di un'arma da fuoco, che avevano provenienze del tutto differenti, perché provenivano dai ferodi di un tipo particolare di automobile”, quindi erano state rinvenute nell'ambiente urbano. Ecco perché dicevo che sul metodo stub, come sugli altri metodi, infatti se leggerete la mia relazione una parte centrale è relativa all'evoluzione scientifica dei vari metodi e come praticamente essi siano stati modificati dalle successive ricerche per cui alcuni sono stati totalmente screditati ed altri sono stati ridimensionati. AVV. DIFENSORE: Vorrei che lei accennasse, se pure brevemente alle possibilità di

contaminazione che può aver subito in particolare il giubbotto Le Coque Sporfif, sequestrato al Luongo Luigi nelle circostanze di cui stiamo discutendo.(...) RISPOSTA – Diciamo in senso generico, posso rispondere in senso generico perché penso di essere più chiaro riferendolo così, cioè sostanzialmente in letteratura è accertato che le contaminazioni sono possibili e probabili ogni qualvolta un oggetto o un soggetto si trovi in contatto con un oggetto inquinato. (...)

INTERVENTO DEL GIUDICE A LATERE – Una volta che si è depositato su una superficie è possibile che poi... La domanda è questa: da febbraio ad agosto che è stato rifatto questo accertamento è possibile che le eventuali particelle si siano scollate, volatilizzate dai tessuti che erano in sequestro? RISPOSTA – Nel caso specifico no, perché gli indumenti erano custoditi nelle apposite buste termosigillate, quindi quando sono stati prelevati sono stati immediatamente chiusi nelle apposite buste e vengono termosigillati, quindi così come erano al momento del sequestro vengono esaminati.

INTERVENTO DEL GIUDICE A LATERE – Anche se vengono scossi? Perché può darsi che una particella poteva cadere sulla busta? RISPOSTA – Dal momento che la busta è a contatto con l'indumento, perché pressata, come si è scollata sarebbe tornata e poi tra le due superfici, quella della busta che non è, che ha delle

caratteristiche particolari in previsione di queste possibilità e quel tessuto lì contenuto, la particella sarebbe rimasta adesa al tessuto e non alla busta. (...) Perché il tessuto ha capacità e caratteristiche particolari, la busta invece è perfettamente liscia, quindi non ha superficie ove fare indovare un qualcosa e tra le due chi dispone di un potenziale elettrostatico è il tessuto e non la busta. La busta è termoplastica.

PM: Con il contatto con l'esterno, facciamo conto che le particelle volatili si siano appuntate sul... Poi con il contatto con l'esterno possono disperdersi nell'aria, se si esce fuori, se si va... RISPOSTA – La perdita del materiale che si deposita su una superficie è funzione di due fattori: funziona della qualità del tessuto, intendo della superficie su cui si è depositata (pelle, cuoio materia plastica, tessuto e così via) e del tempo che passa dal momento della contaminazione della deposizione al momento in cui si fa a fare l'eventuale prelievo. PM: Quindi con il contatto con l'aria può dipendere... RISPOSTA – Più che con il contatto con l'aria praticamente ci vogliono delle correnti e ci vuole la forza di gravità, però diciamo – ed è quello che le ho detto anche prima - sostanzialmente abbiamo un caso particolare, cioè questo tipo di tessuto che è un tessuto da cui difficilmente qualcosa che vi è aderito può ricadere.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Che tessuto era? RISPOSTA – Poliestere. A parte il fatto che è dotato di tutta una serie di cavità in cui le particelle si vanno ad indovare, quindi non è superficie liscia e priva di pori, di cavità in cui si possono andare a nascondere, a mantenere, ha questa capacità di trattenere quello attirato o deposto. Una certa perdita è inevitabile, anche tenuto conto del fatto che praticamente l'evento si è verificato, se ricordo bene, verso le cinque del mattino ed erano trascorse circa otto ore dal momento in cui è stato fatto il prelievo, ma una certa quantità, non la totalità o quasi che avrebbe potuto giustificare questo tipo di...

PM: Oltre l'aria, anche il vento, una velocità nell'aria può disperderle e potrebbe aiutare questa dispersione che lei dice difficile a causa della porosità o della qualità del... RISPOSTA – Il vento è un po' improbabile, perché se il vento soffia a favore, cioè se lei si trova sotto vento, le particelle vengono spinte...

PM: Una persona che corre nell'aria? RISPOSTA – Le particelle vengono spinte contro il tessuto, occorrerebbe un fon, quindi messo in diagonale, per farlo... Il vento lo spinge contro, se è alle spalle invece la superficie anteriore non è coinvolta dall'evento" (cfr. ud. 15.12.04, pag. 3 – 35).

D'altronde, è certamente sintomatico della gravità del denunciato vizio motivazionale la circostanza che, i Giudici di seconde cure abbiano scritto in sentenza: "la prima prospettazione non risulta sostenuta da alcuna argomentazione di carattere scientifico" (cfr. sent. 29), a fronte, viceversa di una lunghissima disamina dei metodi di ricerca dei residui dello sparo, contenuta appunto nella relazione acquisita agli atti e fondata proprio sulla evoluzione degli studi scientifici (cfr. all. 2, pag. 9 – 37).

Ed infatti, solo all'esito degli studi scientifici citati ed esaminati, il Ctp scriveva "Prima di procedere ulteriormente, lo scrivente ritiene opportuno rimarcare che i prelievi sono stati eseguiti presso il Laboratorio di Fisica del Gabinetto del Servizio di Polizia Scientifica presso la Questura di Napoli, **ma nell'occasione non sono stati effettuati prelievi "in bianco" per attestare l'assenza di inquinamento ambientale come imporrebbero i rigidi protocolli d'impiego imposti dall'esperienza** che man mano si è formata sulle concrete possibilità che il soggetto da sottoporre al prelievo di campioni venga accidentalmente inquinato durante tale fase. Si osservi incidentalmente che nonostante le precauzioni indubbiamente poste in essere, è sempre possibile un inquinamento accidentale del campione prelevato prima che esso venga "metallizzato" in quanto **soltanto dopo la fase della deposizione dello strato di Carbonio ("metallizzazione") il campione diviene inalterabile**. E del pari opportuno sottolineare che studi e pubblicazioni degli ultimi sette anni hanno dimostrato che corpuscoli, anche morfologicamente simili alle "fire balls", contenenti singolarmente o in forma variamente associata Piombo, Bario, Rame, Cerio, Ferro, Silicio, Cromo ed Antimonio possono essere originate da fenomeni che nulla hanno a che vedere con lo sparo di un'arma da fuoco così come «le particelle contenenti gli elementi tipici Piombo + Antimonio + Bario associati ad elevati tenori di Cloro» (a tal proposito si rimanda a quanto esposto in precedenza e nel prosieguo). In aggiunta a tali circostanze, si sottolinea che, come peraltro esposto in precedenza, esiste la concreta possibilità che il soggetto da esaminare abbia subito un inquinamento accidentale per le più svariate cause. A tutte le osservazioni che sono state esposte fino a questo punto, se ne aggiungono altre quattro che sono relative alle circostanze specifiche del caso in esame. **La prima di esse concerne la morfologia del luogo ove si sono svolti gli eventi delittuosi**. Come noto, i colpi di pistola sono stati sparati all'interno della pescheria e quest'ultima presenta un soppalco chiuso da vetri antiproiettile a cui si accede a mezzo di una scala di ferro composta da un'unica rampa di quattordici gradini. Un fianco della predetta rampa aderisce al muro perimetrale del locale pescheria che è alla destra di chi entri mentre l'altro fianco è protetto da una sorta di parapetto costituito da lamiera di ferro. Dal momento che il volume soppalcato si protende verso l'ingresso, l'ultimo tratto del rampante risulta chiuso tra il muro d'ambito della pescheria, la porta d'accesso ed il pannello di chiusura dell'anzidetto locale e, ovviamente, il soffitto che in quel tratto risulta a quota di poco superiore a m 2,10. È opportuno sottolineare, inoltre, che la superficie del muro d'ambito è piastrellata fino al piccolo pianerottolo antistante l'ingresso dell'ufficio soppalcato e che i due lati che perimetrano quest'ultimo sono rispettivamente costituiti da «una porta di alluminio anodizzato con pannello in vetro blindato» e da un pannello di chiusura sormontato da un vetro, verosimilmente, blindato. **La seconda consiste nel fatto che le traiettorie percorse da almeno quattro dei sei proiettili che hanno colpito le vittime siano dirette dall'alto verso il basso¹. La terza deriva dalle dichiarazioni rese dal Quagliariello, laddove questi ha raccontato che «Il primo giovane che [aveva] visto**

¹ Si osservi, peraltro, che anche il proiettile che ha colpito dopo avere subito un rimbalzo «la regione parietale posteriore [...] restando indovato nel contesto della galea capitis» **ha seguito traiettoria dall'alto verso il basso**

con [il revolver] in mano, appena è entrato nel negozio è salito subito per le scale nel tentativo di» colpirlo sparando «un colpo [...] a distanza ravvicinata» contro il vetro blindato così come, pressoché contestualmente aveva fatto quello «che era rimasto all'ingresso munito di una pistola [...] del tipo semiautomatico» e che i due, resisi conto dell'impossibilità di colpirlo a causa della blindatura del locale soppalcato, avevano «contemporaneamente fatto fuoco all'impazzata contro» i tre che erano a terra nell'angolo. **La quarta circostanza significativa consiste nella natura merceologica dei giubbotti sequestrati ai fratelli Luigi e Salvatore Luongo che risultano essere costituiti da tessuti sintetici.** Tenuto conto delle anzidette circostanze, lo scrivente osserva che il rinvenimento di una sola particella tricomponente contenente Pb-Sb-Ba «sulla parte destra del giubbotto sequestrato a Luongo Luigi» che è quello «di colore beige in **poliestere**, marca "Le coq sportiff"» lascia presumere che la sua presenza sia imputabile ad un inquinamento fortuito estraneo ai fatti di cui si discute. Quest'ultima affermazione si basa sulle seguenti osservazioni e considerazioni. Il fatto che i reperti balistici, ad eccezione del bossolo 9x19 rinvenuto sul primo gradino della scala esterna, ed abbondanti tracce ematiche siano stati rinvenuti nell'area contigua allo smonto della rampa interna e che le traiettorie seguite dai due proiettili che hanno determinato la morte delle vittime risulti orientata dall'alto verso il basso induce a ritenere che almeno cinque dei sette colpi esplosi siano stati sparati nel limitato spazio compreso tra il rampante e l'area immediatamente contigua al suo piede ed uno sicuramente lo è stato nel tratto terminale superiore della scala. È evidente che la rapidissima successione di un così rilevante numero di spari abbia determinato una densa nube di residui tale da saturare il limitato volume in cui essa è avvenuta. Per quest'ultimo motivo il gradiente² di densità di deposizione dei GSR risulta piuttosto limitato. Ciò fa sì che la loro densità sia piuttosto elevata e, quindi, il loro numero per unità di superficie sia ragguardevole. **Tenuto conto, inoltre, che la deposizione dei predetti GSR è sensibilmente influenzata da campi elettrostatici attivi e che la maggior parte dei tessuti sintetici - in particolare i poliesteri - si elettrizzano, risulta estremamente improbabile che un tessuto di tale natura non si impregni di residui qualora esso si trovi in uno spazio in cui vi sia elevata densità di residui di sparo** e, quindi, che l'esito della ricerca dei residui dello sparo con la metodica SEM-EDX dia risultati analoghi a quelli ottenuti nel caso in esame. Avvalora quanto esposto il fatto che il campo elettrostatico indotto da un tessuto elettrizzato tende ad attrarre i GSR presenti al suo intorno e mantenere aderenti ad esso quelli che vi si sono depositati. **Per i motivi testé esposti, quindi, chi scrive ritiene che la presenza dell'unico GSR significativo debba essere attribuita ad altra causa accidentale.** In conclusione, sembra opportuno ribadire che, oltre alle problematiche connesse agli inquinamenti accidentali esposte in precedenza ed all'improbabilità che in un caso come quello in esame la sola particella significativa rilevata col metodo SEM-EDX possa attestare la presenza del giubbotto nello spazio ove si è svolta la sparatoria, **la pubblicazione del prof. Torre sull'individuazione di particelle provenienti da altra attività che risultano sovrapponibili a quelle**

provenienti da sparo³ e la relazione del prof. Claudio Gentile del Dipartimento di Fisica dell'Università di Messina al XVI Convegno Nazionale di Studio sulla Disciplina delle Armi, tenuto il 15.4.2000 a Brescia ove il predetto relatore ha esposto che «numerosi autoveicoli e motoveicoli da [lui] esaminati producono durante la frenatura particolato contenente spessissimo Antimonio e Bario e meno frequentemente Piombo, Antimonio e Bario, che per morfologia e granulometria risulta **perfettamente compatibile** con quelle particelle ancor oggi considerate indicatori univoci dello sparo di un'arma», **inducono a valutare ed interpretare con estrema prudenza i dati forniti dall'esame SEM-EDX anche perché il metodo scientifico impone che il ritrovamento anche di un'unica particella composta da Pb+Ba+Sb sicuramente non proveniente da uno sparo rimetta del tutto in discussione l'asserita unicità di origine di siffatte particelle**» (cfr. all. 2, pag. 37 – 41).

In altri termini, tutte le prospettazioni del CTP concernenti: 1) sia la unicità della particella trivalente in relazione alla morfologia del luogo, alla traiettoria dei proiettili, al tessuto sintetico dei due giubbini; 2) sia l'azione di fissaggio operata dal vento, anche in ragione della tendenza dei tessuti sintetici ad elettrizzarsi; 3) sia l'inquinamento ambientale (si consideri che non furono effettuati “prelievi in bianco per attestare l'assenza di inquinamento ambientale come imporrebbero i rigidi protocolli”), proprio perché ampiamente spiegate anche nell'elaborato scritto, ed anche sulla scorta delle ricerche scientifiche operate in questo settore, e puntualmente richiamate, non potevano essere superate con le scarse e ipotetiche valutazioni contenute in sentenza (cfr. pag. 29).

Infine, sul punto, nemmeno potrebbe obiettarsi che il tema dello stub non sia stato affrontato dalla difesa in sede di impugnazione, atteso che, ad esso venivano dedicate diverse e specifiche censure:

- **SIA NEI MOTIVI DI APPELLO** (“**Né l'esame stub** effettuato sui giubbini dei fratelli Luongo può essere considerato valido riscontro. Ed infatti se è vero che sul solo giubbino di Luongo Luigi è stata rinvenuta **una sola particella** contenente piombo, antimonio e bario, il consulente di parte, nominato dalla difesa, ha asserito essere piuttosto improbabile, in relazione a quelle che sono state le circostanze in cui si è verificato il fatto, che la presenza della particella fosse da ricollegare al fatto delittuoso. Il consulente di parte, dott. Margiotta Marco, esaminato all'udienza dibattimentale

*del 15.12.03, ha, infatti, riferito che: “ un numero elevato di particelle, un numero elevato di spari, come nel caso specifico, in un ambiente chiuso e con particolarità morfologiche peculiari, doveva lasciar trovare un numero di particelle tricomponenti di molto superiore e non un’unica particella su due giubbotti”. Ed inoltre: “entrambi i giubbotti sono di materiale sintetico. Il materiale sintetico, in particolare quello di poliestere ha tra le sue proprietà quella di produrre un campo elettrostatico. Quindi, nelle circostanze in cui si è verificato l’episodio, questi giubbotti avrebbero dovuto rimanere impregnati di particelle, molto più di quanto rilevato all’analisi. Questo è il motivo della perplessità e quindi lascia presumere una improbabilità di connessione tra quel luogo, quell’evento e quei giubbotti; questa la conclusione cui sono pervenuto”, concludendo: “Io ritengo che questo esito di stub sia più probabile che provenga da una contaminazione che non dalla presenza sul luogo dell’evento”(ud.15.12.2003). Sul punto va anche aggiunto che in sentenza non vi è alcun riferimento in ordine alle dichiarazioni rese dal teste della difesa **Ciro Miele** che svolge la professione di fabbro e che ha riferito che il **Luongo Luigi** il giorno precedente il fatto delittuoso ha aiutato costui a riparare il cancello di casa; che anche altre volte prima di allora lo aveva aiutato; che spesso si era recato presso la sua officina in quanto voleva intraprendere la stessa professione (ud.15.12.2004 pag. 11);*

- **SIA NELLA MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.** (*“ed ancora, in ordine all’esame stube sui giubbotti indossati dai Luongo al momento del fermo, pur non volendo rappresentare l’assurda circostanza costituita dall’aver entrambi i fratelli, al momento del fermo presso la loro abitazione, indossato i giubbotti che, secondo la tesi accusatoria avrebbero indossato per commettere il duplice omicidio, pur essendo consapevoli, nell’ottica accusatoria, di averlo commesso, sul giubbotto indossato da Luongo Luigi è stata rinvenuta una sola particella contenente piombo – antimonio e bario, elusivamente riferibile allo sparo, ed altre particelle miste, indicative ma non esclusive dello sparo, così come il giubbotto indossato da Luongo Salvatore (...) In particolare, il Dott. Margiotta aveva precisato come l’elevato numero di spari in un ambiente chiuso avrebbe dovuto far rilevare un numero di particelle superiore a quella rinvenuta; inoltre la natura sintetica dei giubbotti, che crea un campo elettrostatico, in quelle condizioni, avrebbe dovuto far*

risultare un numero maggiore di particelle che, invece, non furono rinvenute (...) C'è da chiedersi: e se il giubbotto del Luongo Luigi fosse stato contaminato dal contatto con i poliziotti che lo andarono a prendere a casa? E se i poliziotti avessero sparato poco prima per altre ragioni di servizio? Forse è sfuggito agli esperti Giudici che è possibile anche la contaminazione da contatto!”, cfr. all. 3, pag. 5 – 6).

In definitiva la sentenza ricorso merita di essere annullata perché in essa i Giudici di seconde cure, al fine di valorizzare al rango di indizio (per Luongo Salvatore), e al rango di prova (per Luongo Luigi), gli esiti dell'esame dello stub, in patente violazione dei criteri di cui agli artt. 192, 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p.:

- **hanno elaborato una motivazione ipotetica ed apparente, sganciata dalle concrete emergenze processuali** (le dichiarazioni testimoniali del Ctp, in uno alla relazione acquisita all'esito dell'esame);
- **hanno travisato per omissione tutti gli elementi a favore forniti dalla difesa**, ed oggetto di censura nei motivi di appello, **ivi comprese le dichiarazioni rese dal teste **Ciro Miele****, la cui valenza probatoria evidentemente non si riduceva alla circostanza indicata in sentenza “*si limitava a riferire che il Luongo Luigi, il giorno precedente il fatto delittuoso, lo aveva aiutato a riparare il cancello di casa*” (cfr. sent. pag. 29), **ma piuttosto consisteva nella EVIDENTE OCCASIONE DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE**, che fu rappresentata appunto, sia dalla consuetudine per Luongo Luigi di aiutare il Miele in officina, sia dal fatto che anche il giorno prima dei fatti per cui è processo, aiutò il Miele nella riparazione di un cancello.

Ed infatti, diversamente da quanto apoditticamente scritto in sentenza, **la prospettazione dell'inquinamento ambientale non “veniva sviluppata solo astrattamente, sul piano teorico”, ma piuttosto:**

- **sia sul piano scientifico**, laddove il Dott. Margiotta, proprio sulla base della sua esperienza e degli studi del prof. Torre, spiegava come le cause di inquinamento potessero essere

molteplici, ed anzi precisava come persino toccare una maniglia (di infisso o d'auto).... utensili di un officina, attrezzi da tornitore, SALDATURE.... potesse essere concretamente causa di contaminazione (*"In generale, la risposta positiva agli esami può dipendere da cause anche molto più frequenti. Inquinamenti o contaminazioni delle aree di prelievo di campioni dall'indiziato possono facilmente verificarsi se chi preleva il campione ha toccato i bossoli o le armi che sono a reperto o ha maneggiato la sua arma o le manette, se ha maneggiato un giornale (stampato ancora alla vecchia maniera) o buste che rechino scritte a stampa perché particelle significative possono migrare da una superficie ad un'altra sotto l'azione di campi elettrostatici o spostarsi per effetti gravitazionali od inerziali. E' necessario, inoltre, rammentare che la presenza di Antimonio e Bario può anche essere riferita all'impiego di taluni tipi di fiammiferi. In realtà, nella comune vita moderna, specie se essa si svolge in ambiente urbano, le mani si inquinano assai facilmente sia per lavori specifici, sia accidentalmente. E' frequentissimo, infatti, toccare oggetti che contengano Piombo, Bario, Antimonio e Rame: una maniglia (di infisso o d'auto), un ciondolo, un bottone metallico, una chiusura lampo, un giornale o uno scritto stampato ancora con sistema tradizionale, un sigillo di Piombo di un plico, un fiammifero svedese, un cerino, un accendisigari a pietra, i gas di scarico di un motore a benzina (in particolare quelli a due tempi), utensili di un'officina, pistole sparachiodi, attrezzi da tornitore, saldature o brasature, et similia, determinano inquinamento per deposito od impregnazione di residui* che, inoltre, si localizzano in zone per lo più coincidenti con quelle di deposizione di reliquati di sparo. Ulteriore fonte di inquinamento è l'ambiente urbano in cui sono presenti tutti gli elementi anzidetti in composti derivati dalle attività che vi si svolgono. A tal proposito è opportuno sottolineare che **il prof. Torre ha individuato particelle tricomponenti Ba-Sb-Pb provenienti dall'uso dei freni di autoveicoli muniti di alcuni tipi di ferodi che sono del tutto sovrapponibili a quelle provenienti dallo sparo.** Tale annuncio è stato anticipato da E. Zernar alla fine del 1998 e da lui pubblicato nella pag. 137 della Sez. III di diritto e procedura penale pubblicata da Giuffrè nel 1999. Lo studio del prof. Torre è stato pubblicato sul fascicolo 1-2 Gennaio-Giugno 2000 di «Zacchia», Archivio di medicina legale e criminologia⁴», cfr. all. 2, pag. 29 – 30);

- **sia sul piano pratico**, laddove il teste **Ciro Miele** all'udienza del 15.12.04 riferiva che **Luongo Luigi era solito andare in officina e prendere la saldatrice o comunque maneggiare gli utensili, e che in**

particolare il giorno precedente, lo aveva materialmente aiutato nella saldatura di un cancello, trattenendosi con lui un paio di ore nel pomeriggio (“Avv. – Io le volevo portare la memoria al giorno precedente a quello, le volevo chiedere se il giorno precedente l’arresto del Luongo Luigi lei ha avuto modo di stare con lui e se ha avuto modo di stare con lui in che circostanza? **RISPOSTA – Gli ho riparato il cancello di casa, infatti poi sono andato il lunedì per riscuotere, mi doveva dare cento Euro ed era successo l’episodio. AVVOCATO DIFENSORE – Lei ha lavorato? RISPOSTA – A casa di Luongo. AVVOCATO DIFENSORE – Per aggiustare un cancello? RISPOSTA – Sì. (...) AVVOCATO DIFENSORE – In questi incontri la veniva a trovare per cercare di imparare la professione? RISPOSTA – Sì. AVVOCATO DIFENSORE – **Quindi fondamentalmente aveva un contatto con lei a livello lavorativo? RISPOSTA – Sì. AVVOCATO DIFENSORE – In queste circostanze il Luongo, appunto, cercava soltanto di osservarla nel lavoro o invece aveva anche manualità verso gli oggetti che lei utilizzava, cercava di imparare ad utilizzarli? Ci spieghi in che modo il Luongo, appunto, quando veniva a trovarla, si comportava, che faceva? RISPOSTA – Quando veniva dentro l’officina cercava di prendere la saldatrice e cercava di saldare, però diciamo che in futuro avrebbe migliorato. AVV: Di imparare la professione da lei. E nella circostanza specifica, quella del giorno precedente il fatto in cui poi fu arrestato il Luongo, il Luongo si limitò ad osservarla? RISPOSTA – No, mi diede pure una mano perché il cancello era pesante e mentre lui lo manteneva io saldavo le cerniere. AVVOCATO DIFENSORE – Le fece compagnia per tutto quanto il tempo in cui lavorò? RISPOSTA – Sì. Diciamo di sì. INTERVENTO DEL GIUDICE A LATERE – Lei a che ora è andato a fare questo cancello? RISPOSTA – Data e orario non so, ricordo l’episodio perché... INTERVENTO DEL GIUDICE A LATERE – era mattina, pomeriggio, sera? **RISPOSTA – Pomeriggio. Alle Due e mezza. ;** AVVOCATO DIFENSORE – E si trattenne fino a che ore? **RISPOSTA – Un paio di ore, fino alle quattro e mezza,** cfr. ud. 15.12.04). Saldatura che evidentemente, proprio alla luce delle considerazioni del CTP, poteva essere stata la causa del rinvenimento sul giubbino del Luongo di una sola particella, anziché di molteplici, come sarebbe dovuto accadere, ove mai si fosse trattato di particelle riferibili ad uno sparo.****

In altri termini, l’errore di diritto commesso dai Giudici di appello è stato quello di trascurare la concreta portata delle singole prove, per poi desumerne una conclusione astratta e sganciata dalle emergenze processuali.

Ed infatti,

- se nella vicenda in esame “non furono effettuati prelievi in bianco per attestare l’assenza di inquinamento ambientale come imporrebbero i rigidi protocolli” (cfr. all. 2, pag. 37);
- se le operazioni durarono diversi mesi da febbraio ad agosto 2003, “***in quanto tutti gli operatori, me compreso, erano perplessi dalla circostanza che meccanicamente, in automatico, dalla prima verifica manuale non fosse stato rinvenuto né un numero eccessivo di particelle, né un numero significativo di particelle tricomponenti quindi diciamo quelle univoche***” (cfr. verb.ud. 15.12.04, pag. 5, all.4);
- se come ritenuto dal CTP, “***la presenza di un’unica particella tricomponente lascia presumere una scarsa probabilità in relazione a quelle che sono le circostanze in cui si è verificato il fatto. Cioè ... un numero elevato di particelle, un numero elevato di spari, come nel caso specifico, in un ambiente chiuso e con particolarità morfologiche peculiari, doveva lasciar trovare un numero di particelle tricomponenti di molto superiore e non un’unica particella su due giubbotti*** (ud. 15.12.04, pag. 5, all. 4),

è giocoforza che la presenza di una sola particella non poteva essere ricondotta allo sparo di una cartuccia, ma piuttosto a cause di inquinamento ambientale, di cui una poteva certamente essere rappresentata dalla saldatura del cancello cui partecipò anche il Luongo Luigi nel pomeriggio del 15.2.2003.

Pare allora certamente violato quel principio di diritto secondo cui “***Le argomentazioni che specificamente riguardano le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove a favore dell’imputato devono avere lo stesso spessore di adeguatezza e coerenza richiesto per la motivazione delle prove a carico*** e , ***nella comparazione delle scelte operate e del privilegio accordato agli uni e agli altri elementi acquisiti, va data congrua dimostrazione, senza salti logici***” (CASS. Sent. del 1.10.96 n° 206089).

CONCLUSIONI

Vorrà codesta Ecc.Ma Corte Suprema, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare la denunciata sentenza senza rinvio, atteso che, dopo ben tre giudizi di merito, il terzo giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare il vuoto probatorio che, proprio le rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale, hanno definitivamente cristallizzato.

In subordine, di Voler annullare la impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio che dia conto, con motivazione appagante ed immune da vizi logico - giuridici, dell'esame di tutto il materiale probatorio (comprese le dichiarazioni del Fiani, del Misso e del Somma, in uno alle dichiarazioni del CTP Dott. Margiotta, anche contenute nella relazione, da valutarsi congiuntamente a quelle del teste Miele), anche di quello formato in sede di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ed anche alla luce delle puntuali censure che la difesa sviluppava tanto nei motivi di appello del 30.4.05, quanto nella memoria ex art. 121 c.p.p. depositata all'udienza del 22.6.06.

AI FINI DELL'AUTOSUFFICIENZA DEL RISCORSO ex art. 606 comma 1 lett.e) c.p.p., si allegano i seguenti atti del processo:

1. conclusioni della Polizia Scientifica del 2.10.03;
2. relazione del CTP Margiotta, acquisita all'udienza del 15.12.04;
3. memoria ex art. 121 c.p.p. del 21.06.06;
4. verbale udienza controesame Margiotta del 15.12.04.

Napoli, 8 maggio 2013

Avv. Saverio Senese